



Ministero della cultura

Decreto del Ministro della cultura recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.

Relazione Illustrativa

Il presente decreto sostituisce il previgente decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017, n. 343, recante la disciplina attuativa dei contributi selettivi di cui all’art. 26 della legge 220 del 2016, che si rende necessario al fine di recepire le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213) e dal decreto di riparto per il fondo cinema 2024 (decreto del Ministro della cultura 12 aprile 2024, n. 145), con l’obiettivo di un utilizzo più funzionale delle risorse pubbliche, nonché per armonizzare e uniformare il testo normativo, anche alla luce dell’adottando decreto attuativo in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 220 del 2016 (del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 10 luglio 2024, n. 225).

In particolare, è stata introdotta una nuova linea di intervento relativa a opere innovative, nonché una nuova tipologia di opera su personaggi e avvenimenti dell’identità culturale nazionale italiana. È stata modificata la definizione di opera di cortometraggio e sono stati eliminati i limiti di costo di produzione ai fini dell’accesso al contributo per alcune tipologie di opere, rinviando al bando per l’eventuale fissazione di tali limiti. Sono state eliminate le disposizioni relative al funzionamento della commissione di esperti, le quali saranno definite in un apposito decreto, come previsto dalla recente modifica alla legge n. 220 del 2016. È stata introdotta la previsione concernente il versamento di un contributo per le spese di istruttoria ed è stato introdotto un apposito articolo contenente la disciplina per la certificazione dei costi, inclusa la previsione di una sanzione pecuniaria per le certificazioni infedeli rilasciate dai soggetti incaricati della certificazione dei costi. Infine, nell’ambito dell’attività di distribuzione internazionale, è stato previsto che l’emanazione dei bandi sia affidata alla Direzione generale Cinema e audiovisivo (di seguito anche DGCA), avvalendosi di Cinecittà S.p.A.

Il decreto è diviso in III capi e si compone di 15 articoli.

Analisi dell’articolato



Ministero della cultura

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

All’**articolo 1**, rubricato “Oggetto e finalità”, è definito l’oggetto del decreto che dispone in materia di contributi selettivi, precisando che i precitati contributi sono destinati esclusivamente alle opere di nazionalità italiana che non rientrano nei casi di esclusione di cui all’articolo 14 della legge n. 220 del 2016.

All’**articolo 2**, rubricato “Definizioni”, si dispone che si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge. Sono poi specificatamente elencate le definizioni presenti all’interno del corpo del decreto o necessarie al fine della compiuta comprensione del medesimo decreto. Tra le tante, sono state individuate per la prima volta le definizioni di “opera su personaggi e avvenimenti dell’identità culturale nazionale italiana” e di “opera audiovisiva innovativa”. Infine, sono apportate modifiche alla definizione di cortometraggio, la cui durata massima è stata fissata in 20 minuti in luogo dei precedenti 52 minuti, e alla definizione di diritti di elaborazione a carattere creativo, per i quali si specifica come in essi siano ricompresi i diritti per le stagioni successive.

All’**articolo 3**, rubricato “Linee di intervento”, sono indicate le linee di intervento che possono essere destinatarie delle risorse stanziare per i contributi selettivi. In particolare, si prevede che i contributi selettivi sono destinati alla scrittura di sceneggiature di opere cinematografiche, televisive e web, allo sviluppo di opere cinematografiche, opere televisive, opere web e videogiochi, alla produzione di opere audiovisive, alla produzione di opere audiovisive innovative, alla distribuzione nazionale di opere cinematografiche, alla distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive e al rafforzamento delle imprese operanti nel settore dell’esercizio cinematografico. Nell’ambito della linea di intervento per la produzione di opere audiovisive sono elencate le varie sottocategorie di opere, alle quali sono state aggiunte, rispetto a quelle già previste nel previgente decreto, le opere su personaggi e avvenimenti dell’identità culturale nazionale italiana e le ulteriori tipologie di opere eventualmente individuate nel decreto di riparto del fondo cinema. Per le sopra citate linee di intervento, la DGCA emana annualmente dei bandi, ciascuno di essi eventualmente suddiviso in più sessioni. Le risorse messe a bando per ciascuna delle linee di intervento e non assegnate possono



Ministero della cultura

essere utilizzate, nella medesima o in altre sessioni di valutazione, per assegnare contributi selettivi alle altre linee di intervento, sulla base di una valutazione comparativa della qualità artistica dei progetti presentati effettuata dalla commissione di esperti.

All'**articolo 4**, rubricato "Bandi di selezione", sono disciplinati i contenuti dei bandi emanati dalla DGCA per ciascuna linea di intervento. Segnatamente, è previsto che i bandi debbano prevedere le risorse disponibili, i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità, le modalità, i termini di presentazione delle domande e la documentazione da allegare, i requisiti minimi di destinazione al pubblico delle opere finanziate, le tipologie e i massimali di costo ammissibile, i limiti massimi di intensità di aiuto e gli obblighi di spesa sul territorio italiano, l'entità del contributo per le spese di istruttoria, i criteri di valutazione dei progetti, il numero massimo di progetti finanziabili e l'importo massimo del singolo contributo assegnabile, le modalità di erogazione del contributo assegnato, le modalità di certificazione dei costi sostenuti e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare, i tempi di realizzazione e di ultimazione del progetto e i casi di revoca, riduzione o decadenza dal contributo. Si specifica, infine, che la revoca è comunque prevista qualora l'opera realizzata o l'attività ultimata non abbiano, a parere degli esperti, un adeguato livello di professionalità.

All'**articolo 5**, rubricato "Certificazione dei costi", è disciplinata la certificazione di effettività e stretta inerenzia all'opera dei costi ammissibili sostenuti dal beneficiario.

Nello specifico, è previsto che la certificazione attesti l'effettività delle spese e la stretta inerenzia delle stesse rispetto all'opera audiovisiva, l'applicazione di idonee procedure per la verifica dei costi sostenuti, oltre che la conformità del costo complessivo e del costo ammissibile alle previsioni del decreto e degli emanandi bandi. Si fa rinvio ad un apposito decreto direttoriale, sulla base delle leggi vigenti, per la determinazione dei requisiti soggettivi dei certificatori, nonché per le ulteriori disposizioni, ivi inclusa la possibilità per la DGCA di disporre ulteriori verifiche rispetto alla certificazione, ovvero alla congruità, dei costi ammissibili e alla conformità del beneficio concesso alle disposizioni legislative ed alle disposizioni previste nel decreto e nei bandi.

È stata recepita, inoltre, la disposizione della legge di bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 nei confronti



Ministero della cultura

dei soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano dichiarazioni infedeli. Infine, è stato previsto che la DGCA provveda ad effettuare verifiche di congruità dei costi e a rideterminare, in caso di incongruità, il costo ammissibile.

All'**articolo 6**, rubricato "Attività degli esperti", è disciplinata la procedura di selezione dei progetti che è rimessa alla valutazione effettuata da una commissione di esperti nominata dal Ministro, tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Gli esperti provvedono alla selezione dei progetti e all'assegnazione dei contributi, tenendo conto della qualità artistica, del valore culturale e dei criteri stabiliti nei bandi, nonché alla valutazione del livello di professionalità dell'opera ovvero dell'attività. La DGCA cura la pubblicazione degli avvisi, nonché degli esiti delle selezioni effettuate dagli esperti.

CAPO II – TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI SELETTIVI

All'**articolo 7**, rubricato "Scrittura di sceneggiature", sono disciplinati i contributi selettivi destinati alla scrittura di sceneggiature. Si prevede, in particolare, che possono fare richiesta di contributo i cittadini italiani e dello Spazio Economico Europeo e fiscalmente residenti in Italia. Il bando prevede, altresì, l'entità delle risorse destinate rispettivamente a progetti di sceneggiature di opere cinematografiche e a progetti di sceneggiature di opere televisive e web.

All'**articolo 8**, rubricato "Sviluppo di progetti di opere cinematografiche, televisive, web e videogiochi", sono disciplinati i contributi selettivi destinati allo sviluppo di opere cinematografiche, televisive, web e videogiochi. Possono accedere ai contributi le imprese cinematografiche e audiovisive italiane che sono produttori indipendenti e che non rientrano nella definizione di imprese non europee, fiscalmente residenti in Italia. Per le opere televisive e web è altresì richiesto che il produttore rientri nella definizione di produttore audiovisivo originario. Il bando prevede, altresì, l'entità delle risorse da destinare ai progetti di sviluppo, le voci di costo ammissibili, nonché le modalità con cui sono prese in considerazione le spese relative alla scrittura della sceneggiatura nel caso in cui l'opera sia stata già destinataria di un contributo alla scrittura di sceneggiature.



Ministero della cultura

All'**articolo 9**, rubricato “Produzione di opere cinematografiche e di opere d’animazione, di documentario, di cortometraggio, di opere cinematografiche di particolare qualità artistica e di opere basate su personaggi e avvenimenti dell’identità culturale nazionale italiana”, sono disciplinati i contributi selettivi alla produzione. Questi ultimi sono destinati a imprese cinematografiche e audiovisive italiane di produzione che sono produttori indipendenti e che non rientrano nella definizione di imprese non europee, fiscalmente residenti in Italia, per i progetti di produzione di opere cinematografiche, tv e web elencati all’articolo 3 del decreto. Per le opere televisive e web è altresì richiesto che il produttore rientri nella definizione di produttore audiovisivo originario. Il bando prevede, altresì, le voci di costo ammissibili, eventuali limiti massimi di costo di produzione delle opere, le modalità con cui sono prese in considerazione le spese relative alla scrittura della sceneggiatura nel caso in cui l’opera abbia beneficiato di un contributo alla scrittura ovvero l’inammissibilità dei costi di sviluppo nel caso in cui l’opera abbia beneficiato dei contributi allo sviluppo, le modalità e i tempi entro cui deve essere completata l’opera, la revoca o decadenza dal contributo nel caso in cui l’opera non ottenga la nazionalità italiana o nei casi in cui la copia campione dell’opera non sia consegnata alla DGCA e alla Cineteca nazionale nei termini previsti.

All'**articolo 10**, rubricato “Produzione di opere audiovisive innovative”, sono disciplinati i contributi selettivi alla produzione di opere audiovisive innovative. Questi ultimi sono destinati a imprese cinematografiche e audiovisive italiane di produzione che sono produttori indipendenti e che non rientrano nella definizione di imprese non europee, fiscalmente residenti in Italia, per i progetti di nazionalità italiana. Il bando prevede, altresì, le voci di costo ammissibili, eventuali limiti massimi di costo di produzione delle opere, le modalità con cui sono prese in considerazione le spese relative alla scrittura della sceneggiatura o allo sviluppo nel caso in cui l’opera abbia beneficiato dei contributi alla scrittura ovvero allo sviluppo, le modalità e i tempi entro cui deve essere completata l’opera, la revoca o decadenza dal contributo nel caso in cui l’opera non ottenga la nazionalità italiana.

All'**articolo 11**, rubricato “Distribuzione nazionale di opere cinematografiche”, sono disciplinati i contributi selettivi alla distribuzione nazionale di opere cinematografiche destinati a imprese



Ministero della cultura

cinematografiche e audiovisive italiane, fiscalmente residenti in Italia. Il bando prevede, altresì, le voci di costo ammissibili.

All'**articolo 12**, rubricato "Distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive", sono disciplinati i contributi selettivi per la distribuzione in sala cinematografica di film italiani in Paesi esteri e per la partecipazione dei film e delle opere audiovisive italiane ai principali mercati internazionali. I predetti contributi sono assegnati con uno o più bandi emanati dalla DGCA avvalendosi di Cinecittà S.p.A. Il bando prevede, altresì, le modalità tecniche di quantificazione ed erogazione del contributo, ivi incluse le voci di costo ammissibili. Una parte delle risorse destinate alla distribuzione internazionale è finalizzata all'attività di diffusione del cinema e dell'audiovisivo in Italia e all'estero, nonché ad ogni azione ritenuta efficace al fine di aumentarne la fruizione e la commercializzazione, messe in atto da Cinecittà S.p.A. per conto della DGCA.

All'**articolo 13**, rubricato "Esercizio cinematografico", è disciplinato il contributo selettivo a favore delle imprese dell'esercizio cinematografico aventi i requisiti delle micro imprese, anche in forma di reti di imprese, e che gestiscono sale cinematografiche storiche ovvero ubicate in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nonché sale cinematografiche ovunque ubicate, purché gestite da imprese di nuova costituzione, per il sostegno delle precipe attività e iniziative di diffusione della cultura cinematografica elencate nel medesimo articolo. La valutazione e la selezione dei progetti è incentrata sulla qualità artistica ed è effettuata sulla base dei criteri indicati nel bando. Il bando prevede, altresì, i limiti massimi di cumulabilità dei presenti contributi con gli altri contributi e crediti d'imposta previsti, a favore dell'esercizio cinematografico, dalla legge n. 220 del 2016 e dai rispettivi decreti attuativi.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

All'**articolo 14**, rubricato "Monitoraggio e sanzioni", sono disciplinati i controlli da parte della DGCA per verificare la legittima concessione e fruizione dei contributi assegnati ai soggetti beneficiari. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi previsti dal decreto, si provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. La DGCA può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione



Ministero della cultura

ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel decreto e nei bandi. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DGCA l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal decreto e nei bandi. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione dalle agevolazioni previste dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa. Si applicano, infine, le disposizioni in materia di antimafia.

All'**articolo 15**, rubricato "Disposizioni finali", si prevede che con l'entrata in vigore del decreto è abrogato il previgente decreto ministeriale 31 luglio 2017 n. 343.